



ORDINANZA CONCERNENTE LA VIDEOSORVEGLIANZA NEL TERRITORIO GIURISDIZIONALE DEL COMUNE

Il Municipio di Gordola, richiamato il Regolamento comunale concernente la videosorveglianza sul territorio giurisdizionale del Comune di Gordola, del 02 dicembre 2008

Ordina:

Art. 1 - Oggetto e campo d'applicazione

La presente Ordinanza disciplina l'esecuzione del Regolamento comunale concernente la videosorveglianza sul territorio giurisdizionale del Comune di Gordola.

Art. 2 - Scopo

1. La videosorveglianza ha lo scopo di proteggere la collettività, le infrastrutture pubbliche e il loro esercizio dalle azioni manifestamente illegali.
2. Prevenire e reprimere gli atti delittuosi, le attività illecite e episodi di microcriminalità commessi sul territorio comunale e quindi a garantire una maggiore sicurezza ai cittadini.
3. Tutelare la sicurezza, il decoro, l'igiene e l'integrità degli immobili di proprietà o in gestione all'amministrazione comunale e a prevenire eventuali atti di vandalismo o danneggiamenti in vie, piazze, passaggi, proprietà, centri di raccolta di rifiuti, ecc.

Art. 3 - Principi

1. È esclusa la videosorveglianza di aree private.
2. La posa e l'uso di apparecchi di videosorveglianza deve avvenire nel rispetto della sfera segreta delle persone che non deve essere sorvegliata (art. 179 quater Codice penale svizzero)
3. Il Municipio, dal profilo tecnico, può affidare a terzi la pianificazione, l'installazione e la gestione delle apparecchiature necessarie

Art. 4 - Utilizzazione

1. Il Municipio decide la posa di apparecchi di videosorveglianza nei luoghi sensibili necessitanti di accresciuta protezione, conformemente allo scopo illustrato all'art. 2 della presente Ordinanza.
2. La videosorveglianza può essere di tipo fisso o di tipo mobile; nel primo caso essa può essere eseguita 24 ore su 24 mentre nel secondo caso è limitata alla manifestazione o all'evento che si intende monitorare
3. L'ubicazione della videosorveglianza fissa è indicata nell'allegato A, centro di raccolta Posteggio al Motto, che è parte integrante dell'Ordinanza.

Art. 5 - Informazioni al pubblico

1. L'informazione deve essere ben visibile, chiara e deve riportare la base legale, nonché l'indicazione del servizio responsabile (Ufficio tecnico comunale).
2. In presenza di più videocamere l'informazione deve essere ripetuta

Art. 6 - Uso e accesso

1. Le riprese effettuate dalla videosorveglianza possono essere registrate e conservate il tempo strettamente necessario, in particolare per rilevare eventuali violazioni di Legge. Salvo nei casi di cui al seguente capoverso, le registrazioni sono cancellate al più tardi dopo 48 ore.
2. Se le registrazioni si riferiscono ad un fatto inerente al diritto civile, al diritto amministrativo o al diritto penale, possono essere conservate fino alla loro comunicazione alle autorità competenti di cui all'art. 7.
3. L'uso dei sistemi di videosorveglianza è limitato al personale designato dal Municipio, previa specifica formazione sui doveri, diritti e responsabilità.

Art. 7 - Trasmissione dei dati a terzi

1. Di principio i dati personali registrati non sono comunicati a terze persone.
2. Nel caso di procedimenti civili o amministrativi, nei quali è parte o coinvolto il Comune di Gordola, è possibile la trasmissione dei dati personali registrati solo su richiesta delle relative autorità o solo nella misura in cui è necessaria allo svolgimento del procedimento. Per il perseguimento di reati penali è possibile la trasmissione dei dati registrati su indicazione o richiesta delle autorità competenti.
3. I dati personali di terzi non interessati dal procedimento sono resi anonimi.

Art. 8 - Protezione dei dati

1. Il Municipio, e per esso il servizio o le persone designate, prende tutte le misure necessarie ad evitare l'uso abusivo, la distruzione, la perdita accidentale o dolosa dei dati personali e per il trattamento non consentito o non conforme alle finalità delle registrazioni.
2. Per quanto non esplicitamente previsto dalla presente ordinanza, fanno stato le norme di legge cantonale sulla protezione dei dati personali del 9 marzo 1987.

Art. 9 - Entrata in vigore

La presente Ordinanza entra in vigore alla scadenza del periodo di esposizione agli albi comunali, riservati eventuali ricorsi ai sensi degli artt. 208 e seguenti LOC.

per il Municipio:

il Sindaco		il Segretario
		
arch. A. Zuellig		S. Benzoni

Approvato con risoluzione municipale no. 86 del 21 febbraio 2011


Esposta agli albi comunali dal 25 febbraio 2011 al 11 marzo 2011

Allegato A


planimetria 1: 200 videosorveglianza fissa Centro di raccolta Posteggio al Motto mapp. 356 RFD

COMUNE DI GORDOLA

UFFICIO TECNICO



scala 1 : 500



21 FEB. 2011